



Istruzioni sulla politica della Confederazione in materia di gestione dei rischi

del 26 giugno 2024

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 50 capoverso 1 dell'ordinanza del 5 aprile 2006¹ sulle finanze della Confederazione (OFC),

emana le seguenti istruzioni:

1 Oggetto

¹ La politica in materia di gestione dei rischi stabilisce le condizioni quadro per una gestione dei rischi efficace e lungimirante presso la Confederazione.

² Essa costituisce la base vincolante per l'impostazione, l'attuazione, la valutazione delle prestazioni e il miglioramento della gestione dei rischi.

³ Le presenti istruzioni fissano:

- a. la definizione dei rischi e il campo di applicazione (n. 2);
- b. gli obiettivi della gestione dei rischi (n. 3);
- c. i principi della gestione dei rischi (n. 4);
- d. le funzioni nella gestione dei rischi (n. 5);
- e. le funzioni nella gestione della continuità (n. 6).

2 Definizione dei rischi e campo di applicazione

¹ Sono considerati rischi gli eventi e gli sviluppi che occorrono con una certa probabilità e che comportano considerevoli ripercussioni negative di natura finanziaria e non finanziaria sul raggiungimento degli obiettivi e sull'adempimento dei compiti dell'Amministrazione federale.

¹ RS 611.01

² Le istruzioni si applicano:

- a. ai dipartimenti, alle loro segreterie generali e alla Cancelleria federale (CaF);
- b. ai gruppi e agli Uffici;
- c. alle unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata che non tengono una contabilità propria.

3 Obiettivi della gestione dei rischi

¹ La gestione dei rischi persegue i seguenti obiettivi:²

- a. prevedere futuri eventi e sviluppi e quindi sostenere il Consiglio federale e l'Amministrazione federale nel processo decisionale;
- b. garantire la sicurezza dei rappresentanti della Confederazione;
- c. tutelare il patrimonio e la reputazione della Confederazione;
- d. impiegare i mezzi finanziari disponibili in maniera efficace ed economica.

² Gli obiettivi di cui al capoverso 1 sono raggiunti mediante:

- a. lo sviluppo della consapevolezza dei rischi presso i collaboratori della Confederazione;
- b. l'identificazione, l'analisi, la valutazione e il superamento per quanto possibile tempestivo dei rischi;
- c. l'adozione delle necessarie misure a seguito della rilevata esposizione ai rischi.

³ La gestione dei rischi contribuisce in tal modo:

- a. all'adempimento previdente dei compiti della Confederazione;
- b. alla funzionalità di Governo e Amministrazione.

4 Principi della gestione dei rischi

¹ La gestione dei rischi è uno strumento di gestione per tutti i livelli gerarchici. Costituisce parte integrante dei processi d'affari e di gestione e contribuisce a un adempimento dei compiti accurato, economico e responsabile.³

² L'identificazione, l'analisi, la valutazione, il superamento e la sorveglianza dei rischi avvengono in base a normative uniformi. La gestione dei rischi è impostata secondo il vigente quadro normativo.

³ Per la gestione dei rischi e il rapporto sui rischi, nell'Amministrazione federale deve essere utilizzata un'applicazione informatica comune.

² Cfr. art. 39 della legge federale del 7 ott. 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS **611.0**).

³ Cfr. art. 57 cpv. 1 LFC.

⁴ I rischi rilevati devono per quanto possibile essere evitati o ridotti. Per il trasferimento di rischi assicurabili, l'Amministrazione federale delle finanze (AFF) può in casi particolari approvare la conclusione di un contratto d'assicurazione.⁴

⁵ Le misure per evitare o ridurre i rischi sono decise e attuate dal Consiglio federale, dai dipartimenti, dalla CaF o dalle unità amministrative conformemente alla situazione e al livello gerarchico.

⁶ La gestione dei rischi comprende l'adeguata gestione delle emergenze, delle crisi e della continuità. Essa affronta i rischi che possono colpire improvvisamente un'unità amministrativa in maniera grave, nonostante l'adozione di misure preventive. Le interfacce e le interazioni con altri processi, come il sistema di controllo interno, vengono prese in considerazione.

⁷ I risultati della gestione dei rischi devono essere comunicati adeguatamente all'interno e all'esterno.

⁸ Il Consiglio federale, i dipartimenti, la CaF e l'AFF verificano periodicamente la politica dei rischi e si preoccupano del continuo sviluppo e miglioramento della gestione dei rischi.

5 Funzioni nella gestione dei rischi

¹ La Conferenza dei segretari generali (CSG) ha in particolare i seguenti compiti:

- a. esamina la completezza dei rischi essenziali dei dipartimenti e della CaF;
- b. consolida i rischi trasversali;
- c. stabilisce all'attenzione del Consiglio federale un ordine di priorità dei rischi di cui alle lettere a e b.

² L'AFF ha in particolare i seguenti compiti:

- a. coordina il rapporto sui rischi e la valutazione delle prestazioni all'attenzione della CSG e del Consiglio federale;
- b. mette a disposizione un'adeguata applicazione informatica comune per la gestione dei rischi e il rapporto sui rischi;
- c. assicura appropriate possibilità di formazione per i responsabili in materia di rischi;
- d. promuove l'attuazione uniforme e i continui sviluppi e miglioramenti della gestione dei rischi nella Confederazione;
- e. organizza periodicamente con i gestori dei rischi dei dipartimenti e della CaF sedute di coordinamento, consentendo in tal modo lo scambio di informazioni e di opinioni tra i dipartimenti.

⁴ Cfr. art. 50 cpv. 2 e 3 OFC come pure le istruzioni dell'11 set. 2015 concernenti l'assunzione di rischi e la liquidazione dei danni da parte della Confederazione.

³ I dipartimenti e la CaF hanno in particolare i seguenti compiti:

- a. assumono la responsabilità dei rischi nel proprio settore unitamente al responsabile dei rischi designato; essi sono sostenuti a livello specialistico dai gestori dei rischi;
- b. attuano la politica in materia di rischi in base alle presenti istruzioni e alle direttive dell’AFF sulla gestione dei rischi e forniscono le risorse necessarie;
- c. eseguono periodicamente un esame completo della loro esposizione ai rischi;
- d. informano annualmente il Consiglio federale dei rischi nel proprio settore; in caso di situazione di rischio straordinaria lo informano immediatamente.

⁴ I capi delle unità amministrative hanno in particolare i seguenti compiti:

- a. assumono la responsabilità dei rischi nel proprio settore unitamente al responsabile dei rischi designato; essi sono sostenuti a livello specialistico da *coach*;
- b. provvedono affinché le direttive dell’AFF e del proprio Dipartimento come anche della CaF siano rispettate e mettono a disposizione le risorse necessarie;
- c. informano annualmente il proprio Dipartimento dei rischi nel proprio settore; in caso di situazione di rischio straordinaria lo informano immediatamente.

6 Funzioni nella gestione della continuità

¹ La CSG ha in particolare il compito di prendere atto delle autodichiarazioni consolidate sullo stato di attuazione della gestione della continuità presentate dai dipartimenti e dalla CaF.

² L’AFF ha in particolare i seguenti compiti:

- a. promuove l’attuazione uniforme e i continui sviluppi e miglioramenti della gestione della continuità nella Confederazione;
- b. funge da interlocutore centrale per la metodologia e la sua attuazione all’interno dell’Amministrazione federale;
- c. assicura appropriate possibilità di formazione per gli incaricati in materia di gestione della continuità;
- d. coordina le autodichiarazioni sullo stato di attuazione della gestione della continuità nei dipartimenti e nella CaF e le integra nel rapporto annuale sui rischi all’attenzione della CSG;
- e. organizza periodicamente con gli incaricati in materia di gestione della continuità dei dipartimenti e della CaF sedute di coordinamento, consentendo in tal modo lo scambio di informazioni e di opinioni tra i dipartimenti e la CaF.

³ I dipartimenti e la CaF hanno in particolare i seguenti compiti:

- a. assumono la responsabilità per lo sviluppo, l’attuazione e il controllo periodico della gestione della continuità nel proprio settore; essi sono sostenuti a livello specialistico dagli incaricati in materia di gestione della continuità;

- b. attuano la gestione della continuità in base alle presenti istruzioni e alle pertinenti direttive dell’AFF e mettono a disposizione le risorse necessarie;
- c. approvano annualmente un’autodichiarazione consolidata sullo stato di attuazione della gestione della continuità a livello di dipartimento e di CaF e la trasmettono all’AFF.

⁴ I capi delle unità amministrative hanno in particolare i seguenti compiti:

- a. assumono la responsabilità per lo sviluppo, l’attuazione e il controllo periodico della gestione della continuità nel proprio settore; essi sono sostenuti a livello specialistico dagli incaricati in materia di gestione della continuità;
- b. provvedono affinché le linee guida dell’AFF e le direttive del proprio Dipartimento siano rispettate e mettono a disposizione le risorse necessarie;
- c. approvano annualmente un’autodichiarazione consolidata sullo stato di attuazione della gestione della continuità all’attenzione del proprio Dipartimento e della CaF.

7 Disposizioni finali ed entrata in vigore

¹ Dopo aver sentito i gestori dei rischi e gli incaricati in materia di gestione della continuità dei dipartimenti e della CaF, l’AFF disciplina i particolari dell’attuazione in direttive sulla gestione dei rischi e della continuità.

² Le istruzioni del 24 settembre 2010⁵ sulla politica della Confederazione in materia di gestione dei rischi sono abrogate.

³ Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° agosto 2024.

26 giugno 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

⁵ FF 2010 5759

